Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 agosto 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 27 AGOSTO 1985:

LEGGE 25 luglio 1985, n. 448.
Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1° aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli Stati ACP.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 27 AGOSTO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1978/1991. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella quarta estrazione effettuata il 1° marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2350)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1978/1993. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella seconda estrazione effettuata il 15 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiata nell'anno precedente.

(2353)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 - Aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella settima estrazione effettuata il 20 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2355)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella ottava estrazione eseguita il 25 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2358)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella ottava estrazione eseguita il 25 marzo 1985; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2359)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dell'importo massimo delle assicurazioni senza visita medica e senza carenza, presentati dalla S.p.a. Firs italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 gennaio 1984, 19 marzo 1984, 31 luglio 1984, 7 novembre 1984 e 9 aprile 1985 della società per azioni Firs italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, nonché dell'importo massimo per l'assicurazione senza visita medica e senza carenza;

Vista la nota in data 12 giugno 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché l'importo massimo per l'assicurazione senza visita medica e senza carenza e le condizioni speciali di polizza, presentati dalla società per azioni Firs italiana di assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza relative al calcolo dei valori di riduzione da applicare alla tariffa F 15/61 - temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% del capitale assicurato iniziale a partire dal secondo anno di assicurazione, a premio annuo costante, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza relative al calcolo dei valori di riduzione e di riscatto da applicare alla tariffa F 14/61 - temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti, con restituzione dei premi pagati in caso di sopravvivenza della testa assicurata alla data di scadenza contrattuale, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza relative alla clausola di carenza per le assicurazioni temporanee in caso morte assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1978;

tariffa F 18/1/1961 - temporanea per il caso di morte su due teste a premio unico ed a capitale costante;

tariffa F 18/2/1961 - temporanea per il caso di morte su due teste a capitale ed a premio annuo costante;

tariffa F 16/1/61 - temporanea per il caso di morte, a premio unico, con un capitale crescente annualmente in progressione geometrica del 5% a partire dal secondo anno di assicurazione, pagabile alla morte della testa assicurata qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa F 16/2/61 - temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, con un capitale crescente annualmente in progressione geometrica del 5% a partire dal secondo anno di assicurazione, pagabile alla morte della testa assicurata qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni speciali di polizza delle suindicate tariffe F 16/1/61 e F 16/2/62;

condizioni speciali di polizza regolanti il pagamento del capitale garantito in forma complementare in caso di invalidità totale e permanente.

Art. 2.

La S.p.a. Firs italiana di assicurazioni potrà stipulare contratti per l'assicurazione senza visita medica e senza carenza, fino ad un importo massimo di L. 8.000.000 (ottomilioni), ottenuto quale somma aritmetica delle rate complessivamente garantite o riferito al capitale inizialmente assicurato, per i clienti di banche o di istituti finanziari mediante l'utilizzo dei tassi di premio delle tariffe F 11/4/61 e F 13/7/61 (rispettivamente assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico con un capitale decrescente mensilmente da 1/m e temporanea in caso di morte a premio unico di mensilità posticipate certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso), approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980.

La società dovrà acquisire una dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurando e le polizze emesse dovranno rivolgersi a rischi di breve durata.

Roma, addì 29 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4459)

DECRETO 5 agosto 1985.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato e altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c*) dell'articolo in parola;

Viste le note n. 519296 e n. 519897, rispettivamente in data 8 luglio 1985 ed in data 23 luglio 1985, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dei bilanci dell'esercizio 1983, ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici:

L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Agricoltura assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Allsecures - Preservatrice - Società di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - Società per azioni, con sede legale in Roma;

C.A.R.D. - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., con sede legale in Milano;

CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Bologna;

Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni o, in breve, Milano assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas - Società per azioni, con sede legale in Genova;

Compagnia tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma;

FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Firenze;

GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni, in forma abbreviata, GEAS Assicurazioni, con sede legale in Genova;

Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Istituto italiano di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano;

Italia assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Genova;

L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano;

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società mutua, con sede legale in Trento;

Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede legale in Milano;

Levante assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bergamo;

Lloyd Adriatico S.p.a., con sede legale in Trieste;

Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Lloyd nazionale italiano - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma;

MAA assicurazioni auto e rischi diversi, con sede legale in Milano;

MAECI - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede legale in Milano, limitatamente alle assicurazioni di fedeltà ed a quelle per partecipazione a gare e contratti di appalto;

MEIE assicuratrice - Società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, con sede legale in Milano;

La Minerva - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma;

Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

La Previdente S.p.a., con sede legale in Milano;

Riunione adriatica di sicurtà (RAS) - Società per azioni, con sede legale in Milano;

SAI - Società assicuratrice industriale - Società per azioni, con sede legale in Torino;

SARA assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede legale in Roma;

S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede legale in Roma;

S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

SIPEA - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Società cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Verona;

Società italiana assicurazione crediti - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Società italiana cauzioni - S.I.C. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Toro assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

UAP italiana - Società per azioni, con sede legale in Genova;

Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

Veneta assicurazioni - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Padova;

Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

« Winterthur » - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

Alpina - Compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edimburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Insurance Company of North America, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, limitatamente ai diritti doganali, restituzione dell'importo IVA e ai diritti di confine su prodotti industriali esportati;

New Hampshire Insurance Company, con sede legale in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma;

Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Reliance-Insurance Company, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, limitatamente all'infedeltà dei dipendenti;

The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

« Zurigo » - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4619)

DECRETO 6 agosto 1985.

Autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione da parte della società L'Union des assurances de Paris - Vie, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 22 novembre 1979 e 8 marzo 1985 della società L'Union des assurances de Paris - Vie - Società anonima di assicurazioni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nel territorio della Repubblica alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la lettera in data 17 luglio 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Decreta:

La società L'Union des assurances de Paris - Vie - Società anonima di assicurazioni, con sede legale in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980.

Il 4 luglio 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 128 del 5 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, ha avuto luogo a Madrid, presso il Governo spagnolo, il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia concernente il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980.

Conformemente all'art. 16, il protocollo, già in vigore sul piano internazionale dal 17 giugno 1983, è entrato in vigore per l'Italia il 4 luglio 1985.

(4622)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bacci Paolino di Cascina (Pisa), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citiesse di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balducci di Pieve a Nievole (Pistoia), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidermont, con sede in Milano e cantiere in Follonica (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metalmeccanica Toscana di Grosseto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pear - Meccaniche Arrigo Pecchioli (Firenze), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filcardè di Montemurlo (Firenze), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erre-Vis di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze e uffici e magazzini in Firenze e Siena, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pettinatura di Vello, Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana di Pisa, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercalce di Campiglia Marittima (Livorno) e Terni, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, sede Genova e stabilimento in Montignoso nonché cava in località Forno (Massa Carrara), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilcasa di Sinalunga (Siena), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie di Montevarchi (Arezzo), fallita il 25 ottobre 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masi - Manifatture aziendali società italiana, con sede in Firenze e stabilimenti in Orte scalo (Viterbo) e Pontassieve (Firenze), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vetreria etrusca di Montelupo Fiorentino (Firenze), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cal.Tos di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Alfa S.p.a., con sede e stabilimento in Torgiano (Perugia), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Maglie di Papeette di Perugia, è prolungata al 3 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fagioli, con sede in Migiano di Corciano (Perugia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Saip - Sistemi in acciaio e prefebbricati, con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coifer, in Perugia, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova filati industriali (già Filati industriali S.p.a.), Villacidro (Cagliari), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Eurallumina di Portoscuso (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede in Cagliari e stabilimenti in S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata al 13 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Due, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 26 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calzaturificio Sigma (ex Tomasa), sede legale in Iglesias (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti S.r.l. Due a Erre, con sede e stabilimento in Ussano (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sanac ora Refrattari Sarda S.p.a., con sede legale in Genova, Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro), è prolungata al 26 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impreset - Impresa servizi e trasporti, sede legale di Milano e stabilimento di Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edimax Modenese (Modena), è prolungata al 22 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondarco, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), fallita il 19 dicembre 1983, è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmedue prefabbricati di Bagnacavallo (Ravenna), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Pietro Dondi & Figli di Mirandola (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperative a r.l. (Cooperativa interregionale muratori e affini) con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), con vari stabilimenti ubicati in provincia di Bologna è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., in Bologna, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gazzotti, con sede in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crotti Bilance, con sede e stabilimento in Campogagliano (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mario Moraldi, con sede in Cesena (Forlì), e stabilimento in Bertinoro (Forlì) e Ravenna, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gomma plastica e derivati G.P.D., con sede in Brescia e stabilimento in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imitools, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cibec-Fornetti - I.C.F. di Maranello (Modena), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.S.A., con sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pims di Zola Predosa (Bologna), fallita in data 12 dicembre 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.P.B. S.r.l., con sede e stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magic international già FIB - Fabbrica italiana busti S.r.l., di S. Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, di Cammarata di Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana di Pisa, è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, sede Genova e stabilimento in Montignoso nonché cava in località Forno (Massa Carrara), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilcasa di Sinalunga (Siena), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Maglie di Papeete di Perugia, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede legale in Cagliari, cantieri di S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Due, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 26 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sanac ora Refrattari-Sarda S.p.a, con sede in Genova, cave di Laconi e Nurallao (Nuoro), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondarco, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), fallita il 19 dicembre 1983, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmedue prefabbricati, con sede e stabilimento in Bagnocavallo (Ravenna), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. erco di Copparo (Ferrara), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cibec Fornetti - I.C.F. di Maranello (Modena), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A., con sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, sede in Genova e stabilimento in Montignoso nonché cava località Forno (Massa Carrara), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede legale in Cagliari, cantieri di S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata all'11 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Due, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A., con sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985, n. 559/C.8391.XV.I, l'artificio pirotecnico denominato «razzo fischio con colpo» (whistling moon traveller with report) fabbricato nella Repubblica Popolare Cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4463)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(*3ª pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241. — Data: 13 novembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Durante Emma, nata a Luzzi il 28 maggio 1914. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 241. — Data: 29 settembre 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Briuccia Fontana Gaetano, nato a Palermo il 16 luglio 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 260.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 Mod. 25-A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico di Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 445.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4220)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 16 settembre 1985 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1986:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.438 titoli di L. 50.000
» 1.050 titoli di » 500.000
» 930 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.526.900.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 675 titoli di L. 50.000
» 345 titoli di » 250.000
» 1.530 titoli di » 500.000
» 2.655 titoli di » 1.000.000
» 255 titoli di » 5.000.000
» 135 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.165000.000.

Emissione 1966 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.325 titoli di L. 50.000
» 1.965 titoli di » 250.000
» 1.845 titoli di » 500.000
» 4.635 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.165.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 740 titoli di L. 500.000
» 1.210 titoli di » 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
» 120 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.880.000.000;

Emissione 1967 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.380 titoli di L. 50.000
» 924 titoli di » 250.000
» 1.248 titoli di » 500.000
» 3.732 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.656.000.000;

Emissione 1967 - *Terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.730 titoli di L. 50.000
» 2.702 titoli di » 250.000
» 2.156 titoli di » 500.000
» 3.542 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.432.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 1.080 titoli di L. 50.000
» 768 titoli di » 250.000
» 1.164 titoli di » 500.000
» 3.324 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.152.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 350 titoli di L. 50.000
» 240 titoli di » 250.000
» 675 titoli di » 500.000
» 1.615 titoli di » 1.000.000
» 85 titoli di » 5.000.000
» 80 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 770 titoli di L. 50.000
» 466 titoli di » 250.000
» 1.242 titoli di » 500.000
» 3.414 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.190.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.625 titoli di L. 50.000
» 1.417 titoli di » 250.000
» 3.707 titoli di » 500.000
» 8.591 titoli di » 1.000.000
» 248 titoli di » 5.000.000
» 125 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.420.000.000

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 465 titoli di L. 50.000
» 357 titoli di » 250.000
» 877 titoli di » 500.000
» 1.087 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.638.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 581 titoli di L. 50.000
» 2.482 titoli di » 100.000
» 1.809 titoli di » 250.000
» 3.163 titoli di » 500.000
» 7.209 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.520.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.739 titoli di L. 50.000
» 2.587 titoli di » 100.000
» 965 titoli di » 250.000
» 2.411 titoli di » 500.000
» 6.382 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.174.400.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87, 2ª *em.*, 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 347 titoli di L. 50.000
» 519 titoli di » 100.000
» 193 titoli di » 250.000
» 481 titoli di » 500.000
» 1.280 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.638.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88, 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.131 titoli di L. 50.000
» 3.554 titoli di » 100.000
» 1.346 titoli di » 250.000
» 2.914 titoli di » 500.000
» 9.180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.435.450.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88, 3ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 284 titoli di L. 50.000
» 475 titoli di » 100.000
» 180 titoli di » 250.000
» 388 titoli di » 500.000
» 1.225 titoli di » 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 1.525.700.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88, 3ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.442 titoli di L. 50.000
» 2.404 titoli di » 100.000
» 909 titoli di » 250.000
» 1.969 titoli di » 500.000
» 6.208 titoli di » 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 7.732.250.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89, 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 818 titoli di L. 50.000
» 1.036 titoli di » 100.000
» 578 titoli di » 250.000
» 2.073 titoli di » 500.000
» 6.989 titoli di » 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 8.314.500.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89, 4ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.479 titoli di L. 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 1.479.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89, 4ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 386 titoli di L. 50.000
» 587 titoli di » 100.000
» 346 titoli di » 250.000
» 967 titoli di » 500.000
» 3.211 titoli di » 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 3.859.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89, 4ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.471 titoli di L. 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 1.471.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89, 4ª *em.*, 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 816 titoli di L. 50.000
» 1.587 titoli di » 100.000
» 828 titoli di » 250.000
» 1.383 titoli di » 500.000
» 10.635 titoli di » 1.000.000

complessivo valore nominale di L. 11.733.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90, 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.304 titoli di L. 50.000
» 3.258 titoli di » 100.000
» 1.902 titoli di » 250.000
» 5.211 titoli di » 500.000
» 12.378 titoli di » 1.000.000
» 651 titoli di » 5.000.000
» 652 titoli di » 10.000.000

complessivo valore nominale di L. 25.625.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90, 6ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 571 titoli di L. 50.000
» 1.302 titoli di » 100.000
» 781 titoli di » 250.000
» 1.954 titoli di » 500.000
» 5.133 titoli di » 1.000.000
» 260 titoli di » 5.000.000
» 261 titoli di » 10.000.000

complessivo valore nominale di L. 10.374.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90, 6ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 230 titoli di L. 50.000
» 525 titoli di » 100.000
» 310 titoli di » 250.000
» 777 titoli di » 500.000
» 2.039 titoli di » 1.000.000
» 104 titoli di » 5.000.000
» 103 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.119.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90, 6ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 1.000.000
» 8 titoli di » 5.000.000
» 26 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 365.000.000.

4) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.316 titoli di L. 50.000
» 1.285 titoli di » 500.000
» 2.655 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.363.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 484 titoli di L. 100.000
» 658 titoli di » 500.000
» 2.318 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.695.400.000.

5) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91, 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 374 titoli di » 1.000.000
» 265 titoli di » 5.000.000
» 333 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.049.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91, 2ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 33 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91, 2ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.400.000.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91, 2ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 658.800.000.

Emissione ventennale 1/71-1/91, 2ª *em.*, 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.000.000.000.

Emissione ventennale 1/72-1/92, 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.991.000.000.

Emissione ventennale 1/72-1/92, 4ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 29.681.500.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93, 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 27 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.729.300.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93, 6ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.158.300.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93, 6ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.266.800.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93, 6ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.153.800.000.

Emissione ventennale 1/73-1/93, 6ª *em.*, 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.535.400.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94, 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.449.400.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94, 8ª *em.*, 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.026.900.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94, 8ª *em.*, 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.361.700.000.

Emissione ventennale 1/74-1/94, 8ª *em.*, 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.404.000.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 1.549 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.565.200.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 1.722 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.746.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di » 500.000
» 1.408 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.428.400.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 322 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 337.900.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 367.300.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 662 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 675.300.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale 1975:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 20.983.200.000.

Emissione quindicennale 1975 *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 42 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 43.600.200.000.

Emissione quindicennale 1975 *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 21 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.282.700.000.

Emissione quindicennale 1975 *IV tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.239.300.000.

Emissione quindicennale 1976:

Estrazione a sorte di n. 41 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 58.888.300.000.

Emissione quindicennale 1976 *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 42.248.800.000.

Emissione quindicennale 1976 *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per complessivo valore nominale di L. 4.835.200.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 49.000.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale 1978:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 21.266.000.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale 1977:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.493.400.000.

Emissione quindicennale 1978:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.069.600.000.

Emissione quindicennale 1978 *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.128.200.000.

Totale generale L. 590.974.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di sperimentatore e di esecutivo tecnico (congegnatore meccanico e operatore chimico) del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in S. Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di laurea in chimica, in chimica industriale o ingegneria chimica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi n. 2, telefono 02/510031.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso della qualifica di congegnatore meccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato; non saranno ritenuti validi titoli superiori o equipollenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi n. 3, telefono 02/510031.

E indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di operatore chimico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Saranno ritenuti validi solo i seguenti titoli superiori sempreché rilasciati da istituti d'istruzione statali o legalmente riconosciuti: diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in chimica industriale e la maturità professionale per tecnico delle industrie chimiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi n. 3, telefono 02/510031.

(4595)

Concorso, per esami, a sei posti di perito analista (chimico) del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di perito analista (chimico) in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in chimica industriale o della maturità per tecnico delle industrie chimiche, rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessile vegetali ed artificiali in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, telefono (02) 292960 - 292957 - 2362874.

(4596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o laurea in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(4629)

Avviso di rettifica al bando di concorso a sei posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Sassari. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 182 del 3 agosto 1985).

Nell'avviso riguardante il bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 5437 nella *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *Sesta* qualifica funzionale » leggasi: « *Quarta* qualifica funzionale ».

(4650)

Avviso di rettifica al bando di concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 188 del 10 agosto 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 5633 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

« *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di chimica biologica *IV* (per le esigenze della quarta cattedra) . . . . posti 1 »

leggasi:

« *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di chimica biologica (per le esigenze della quarta cattedra) . . . . posti 1 »

(4651)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 2 luglio 1985, per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

PRIMARIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

(A)

Presidente:

D'Andrea prof.ssa Rosa, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cosmi prof. Ermelando, n. 13, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Perugia;

Bailo prof. Pietro, n. 30, primario degli ospedali riuniti di Bergamo;

Caforio prof. Nicola, n. 82, primario dell'ospedale di Nettuno;

Gianelli prof. Aldo, n. 235, primario dell'ospedale di Copparo.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 settembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(B)

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Salvadori prof. Bruno, n. 38, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Parma;

Benfatto prof. Giuseppe, n. 48, primario dell'ospedale di Paternò;

Bellicini prof. Giacomo, n. 45, primario dell'ospedale di Iseo;

Bianchi prof. Luigi, n. 57, primario dell'ospedale di Cosenza.

Segretario:

Poli dott. Fausto, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 settembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(C)

Presidente:

Marletta prof. Mario, dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Pecorari prof. Domenico, n. 33, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Genova;

Dal Maso prof. Antonio Franco, n. 155, primario dell'ospedale di Arzignano;

Mariani prof. Giancarlo, n. 317, primario dell'ospedale di Seregno;

Guercio prof. Giovanni, n. 262, primario dell'ospedale riuniti del Vallo di Diano di Polla.

Segretario:

Aulenta dott. Filippo Maria, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 settembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(D)

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Vignali prof. Mario, n. 44, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Milano;

Mele prof. Vincenzo, n. 331, primario dell'ospedale di Manfredonia U.S.L. FG/5;

Bertolotti prof. Angelo, n. 54, primario dell'ospedale S. Giovanni in Persiceto;

Scillieri prof. Piero n. 460, primario dell'ospedale di Casoli.

Segretario:

Stereni dott.ssa A. Maria, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 settembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(E)

Presidente:

Gianani dott. Giovanni, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Fioretti prof. Pietro, n. 20, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Pisa;

Giudice prof. Antonino, n. 247, primario dell'ospedale di Castelvetrano;

Lombardo prof. Antonino, n. 287, primario dell'ospedale di Acireale;

Bertolino prof. Luigi, n. 53, primario dell'ospedale di Chivasso.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 3 ottobre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PRIMARIO DI NEFROLOGIA

(A)

Presidente:

Di Leo prof. Vito, dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Vercellone prof. Antonio, n. 10, direttore dell'istituto di nefrologia medica dell'Università di Torino;

Andreozzi prof. Giuliano, n. 37, primario dell'ospedale di Pietrasanta;

Mecca prof. Giuliano, n. 19, primario degli ospedali riuniti di Bergamo;

Verzetti prof. Giuseppe, n. 35, primario dell'ospedale di Borgomanero.

Segretario:

Iacontino dott.ssa Colomba, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 settembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(B)

Presidente:

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Martelli prof. Aldo, n. 15, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Bologna;

Mioli prof. Vittorio, n. 21, primario dell'ospedale «Umberto I» di Ancona - U.S.L. n. 12;

Bonò prof. Michele, n. 40, primario dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Saporiti prof. Ernesto, n. 51, primario degli ospedali riuniti di Venezia.

Segretario:

Valentini dott. Giorgio, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 4 ottobre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PRIMARIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZIO TRASFUSIONALE

Presidente:

Luzi dott.ssa Maria, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Rizzoli prof. Vittorio, n. 6, direttore dell'istituto di ematologia dell'Università di Parma;

Pagnotta prof. Gennaro, n. 100, primario dell'istituto fond «Senatore Pascale» di Napoli;

Dispensa prof. Egidio, n. 156, primario degli ospedali riuniti di Siena;

Panaro prof. Arduino, n. 101, primario dell'ospedale «Giovanni XXIII» di Bari.

Segretario:

Longavità dott. Fulvio Maria, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 ottobre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(4597)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico presso l'ospedale «Luigi Sacco» di Milano dell'unità sanitaria locale n. 75.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale «Luigi Sacco» di Milano dell'unità sanitaria locale n. 75, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di peneumologia - medici - ruolo sanitario - vacante nel servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di gastroenterologia - medici - ruolo sanitario - vacante nel servizio di gastroenterologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di endocrinologia - medici - ruolo sanitario - vacante nel servizio di endocrinologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - medici - ruolo sanitario - vacante nel servizio di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - medici - ruolo sanitario - vacanti nella divisione di chirurgia generale per l'attività di accettazione;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - medici - ruolo sanitario - vacante nella sezione di oculistica;

un posto di ostetrica - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario;

quarantuno posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario;

due posti di vigilatrice d'infanzia - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario;

quattro posti di terapista della riabilitazione - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario;

due posti di tecnico sanitario di laboratorio medico - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario - resisi vacanti nel servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di tecnico sanitario di laboratorio medico - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di 1ª categoria - ruolo sanitario - resosi vacante nel servizio di centro trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia - medici - ruolo sanitario - vacante nel servizio di dialisi;

un posto di assistente tecnico (perito industriale) - assistenti tecnici - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio in Milano.

(4647)

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di assistente di psichiatria;
un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di psichiatria;
un posto di coadiutore sanitario;
cinquantuno posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
due posti di collaboratore amministrativo;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio);
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (terapista della riabilitazione);
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario);
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (assistente sanitaria);
due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(4641)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

un posto di direttore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);
un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);
un posto di primario ospedaliero del servizio di recupero e riabilitazione funzionale (area funzionale di medicina);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (area funzionale di medicina);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);
un posto di assistente medico del centro trasfusionale (area funzionale di medicina);
un posto di assistente medico di psichiatria (area funzionale di medicina);
due posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
undici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;
un posto di operatore professionale di 2ª categoria - infermiere generico;
due posti di assistente tecnico - tecnico d'ambiente;
un posto di operatore tecnico addetto magazzino;
due posti di operatore tecnico addetti lingeria;
un posto di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico imbianchino;
quattro posti di operatore tecnico - portinaio centralinista;
un posto di operatore tecnico - autista barelliere;
un posto di agente tecnico falegname;
quattro posti di ausiliario socio-sanitario;
un posto di collaboratore amministrativo;
cinque posti di coadiutore amministrativo;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale della U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(4646)

Concorsi a posti di capo sala, tecnico di radiologia e infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

quattro posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);

cinquanta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del, quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della U.S.L. di Asti.

(4609)

REGIONE LIGURIA

Revoca del concorso ad un posto di aiuto chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 9

Il concorso ad un posto di aiuto chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 9, in Genova-Sestri, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 1° agosto 1985, è revocato.

(4642)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di primario ospedaliero di rieducazione funzionale;

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del l'U.S.L. di Rovereto (Trento).

(4611)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurofisiopatologia;

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, a mezzo di raccomandata a.r., redatte su carta legale, indirizzate al presidente e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (non farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza).

(4608)

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo

E' bandito il concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nel ruolo amministrativo. Le sedi di lavoro sono Napoli e Torino.

Uno dei due posti è riservato al personale in servizio presso l'ente con la qualifica di archivista dattilografo.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorché superiori o equipollenti.

Per il posto riservato è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di primo grado, purché il candidato sia in possesso della qualifica di archivista da almeno quattro anni.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(4599)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **33.**

Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino ufficiale nonché ad altre pubblicazioni della Regione.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Accesso agli atti regionali

1. Chiunque può ottenere copie delle deliberazioni e dei provvedimenti regionali corredati dagli eventuali allegati dietro rimborso delle spese di riproduzione e salvi i limiti posti dalle leggi a tutela del diritto dei cittadini alla riservatezza e alla protezione del segreto industriale e salvo che dalla divulgazione del documento possa derivare pregiudizio all'esercizio dell'attività regionale.

2. In particolare, alle notizie messe a disposizione dall'Istituto centrale di statistica e a quelle che vengono raccolte dal servizio statistico della giunta, direttamente o a mezzo di enti delegati, in occasione di inchieste da esso ordinate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, secondo comma del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni.

3. La richiesta degli atti di cui al primo comma è presentata al servizio segreteria della giunta.

4. I documenti di cui al precedente primo comma possono altresì essere consultati presso gli uffici regionali.

5. Il rifiuto di rilasciare copia dei documenti richiesti o di consentirne la consultazione è disposto con atto scritto e motivato dalla segreteria della giunta.

Art. 2.
Pubblicità degli atti regionali e di interesse regionale

1. Nel Bollettino ufficiale sono pubblicati integralmente:

1) le leggi ed i regolamenti della regione Lombardia;

2) le circolari esplicative di leggi regionali, nonché gli atti regionali contenenti indirizzi rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti;

3) documenti la cui pubblicazione è richiesta dal presidente della Corte costituzionale.

2. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente:

1) le deliberazioni del consiglio e della giunta regionale nonché i decreti del presidente della giunta la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge;

2) i provvedimenti, gli annunzi legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge o richiesta dagli enti medesimi;

3) altri atti la cui pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Ai fini di maggior chiarezza espositiva, quando un testo avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche dell'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

4. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, quando un testo avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, ovvero contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il presidente della giunta regionale può disporre la pubblicazione del Bollettino ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell'atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte, nonché la trasmissione unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel Bollettino ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

5. Sono pubblicate per estratto le ordinanze del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali e circondariali.

6. Gli atti indicati nel presente articolo possono essere pubblicati in sezioni e in fascicoli separati del Bollettino ufficiale della regione, secondo le direttive formulate in materia dal presidente della giunta regionale.

7. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei Bollettini ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunzi legali della provincia.

8. Il direttore responsabile del Bollettino ufficiale della Regione è il dirigente del servizio legale e del contenzioso, che sarà iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti a spese dell'amministrazione regionale.

Art. 3.
Pubblicazioni della giunta regionale

1. La giunta regionale coordina le pubblicazioni di propria competenza e sovraintende alla relazione, stampa e diffusione delle stesse, per valorizzare e razionalizzare le iniziative dei singoli settori.

2. A tal fine le proproste di deliberazione inerenti alle pubblicazioni di cui al primo comma sono formulate dai servizi dei settori proponenti in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

3. Sono inoltre sottoposte al gruppo di lavoro:

a) le proposte di acquisto di pubblicazioni destinate a prevalente diffusione esterna;

b) le proposte di acquisto di pubblicazioni per importi complessivi superiori ad un limite preventivamente fissato dalla giunta regionale per tipo e costo di pubblicazione;

c) le proposte di realizzazione di audiovisivi, manifesti o altri strumenti di comunicazione intese ad offrire all'esterno l'immagine dell'amministrazione regionale;

d) le iniziative di documentazione di interesse regionale a prevalente diffusione interna all'amministrazione.

Art. 4.
Contenuto della deliberazione autorizzativa della pubblicazione

1. Per ogni pubblicazione la giunta regionale indica con propria deliberazione, l'oggetto, i destinatari, il piano di distribuzione, le modalità ed i tempi di stampa e diffusione, il costo unitario, l'ammontare massimo di spesa a carico della Regione e il relativo capitolo di bilancio.

2. La deliberazione individua altresì il servizio, il gruppo di lavoro, che, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, siano responsabili della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 5.
Esecuzione delle pubblicazioni

1. La redazione, la stampa e la diffusione delle pubblicazioni regionali sono effettuate direttamente dai servizi regionali.

2. La giunta regionale, su parere del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3, può affidare la realizzazione parziale o totale di pubblicazioni a soggetti esterni, quando particolari esigenze lo richiedono.

3. La giunta regionale, con provvedimento motivato è autorizzata a ricorrere, anche in deroga alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 36, a trattativa privata quando la natura della prestazione o la pecularietà del soggetto incaricato lo rendano opportuno.

Art. 6.

Riproduzione

1. La riproduzione del contenuto di pubblicazioni regionali avviene a condizione che ne venga citata la fonte, fermo restando quanto disposto dalle leggi vigenti in materia di riproducibilità degli atti ufficiali.

Art. 7.

Partecipazione alle spese

1. La deliberazione di cui all'art. 4 indica l'ammontare della somma che i richiedenti devono corrispondere a parziale copertura del costo della pubblicazione; tale somma non potrà essere inferiore, rispetto al costo effettivo della pubblicazione, alla percentuale fissata con la stessa deliberazione della giunta regionale.

2. La deliberazione medesima individua le categorie di soggetti cui la pubblicazione può essere offerta gratuitamente.

Art. 8.

Pubblicazioni del consiglio regionale

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera in ordine alle pubblicazioni di competenza consiliare e sovrintende alla redazione, stampa e diffusione delle stesse, nell'ambito della normativa attinente l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale.

2. L'accesso agli atti consiliari, la riproduzione del contenuto di pubblicazioni, la partecipazione alle spese sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 6, 7; i provvedimenti e le attività ivi previsti sono di competenza, rispettivamente, dell'ufficio di presidenza del consiglio e dei servizi ed uffici da esso dipendenti.

Art. 9.

Inserzioni pubblicitarie su spazi di pertinenza regionale

1. Con proprio regolamento, il consiglio regionale disciplina i casi e le modalità per l'inserimento di messaggi pubblicitari a pagamento nelle pubblicazioni curate dalla Regione o in altri spazi di pertinenza della Regione e per la determinazione delle relative tariffe.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 1, 4 e 7, al titolo 3 - categoria 4, dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, viene istituito per memoria il cap. 3.4.1886 « Introiti derivanti da pubblicazioni su spazi di pertinenza della Regione e rimborsi derivanti dalla cessione di pubblicazioni regionali ».

2. Le entrate derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 9, confluiscono al cap. 3.8.247 « Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali » iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 1985 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 aprile 1985, prot. n. 22702/5546*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 34.

Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 27 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza definite dalla legislazione nazionale, promuove l'innovazione tecnologica nel sistema delle imprese minori operanti in Lombardia con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi ed aumentare la produttività e la competitività.

Art. 2.

Forme di intervento regionale

1. L'intervento regionale è attuato mediante:

a) la stipula di contratti di ricerca sperimentale con società od istituti di ricerca;

b) il sostegno di progetti innovativi consistenti di iniziative promosse da imprese, con eventuale intervento del Cestec e di enti di ricerca, per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni;

c) la programmazione ed il coordinamento delle commesse della Regione e degli enti locali aventi particolare contenuto innovativo, nei settori di competenza della Regione, aventi una ricaduta in termini innovativi per il sistema delle imprese minori operanti in Lombardia.

Art. 3.

Piano degli interventi

1 Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il piano degli interventi.

Tale piano contiene:

a) l'individuazione dei settori prioritari di intervento;

b) i criteri per l'ammissione delle singole iniziative al contributo regionale;

c) l'indicazione delle commesse di cui al punto *c*) del precedente art. 2;

d) l'individuazione delle risorse disponibili;

e) una relazione sui risultati conseguiti nel biennio precedente, comprensiva dell'elenco delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

Art. 4.

Consulta regionale per l'innovazione

1. Al fine di esprimere al consiglio regionale ed alla giunta regionale indirizzi e orientamenti sotto il profilo tecnico-economico in tema di innovazione del sistema produttivo della Lombardia, in particolare in occasione della stesura del piano di cui al precedente art. 3, è istituita la consulta regionale per l'innovazione che è così composta:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato che la presiede;

b) il presidente dell'Unione delle camere di commercio della Lombardia o suo delegato;

c) i rettori delle Università lombarde con facoltà ad indirizzo tecnico, scientifico ed economico o loro delegati;

d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

f) tre esperti designati dalle società, enti od istituti di ricerca con sede sociale in Lombardia;

g) sei esperti designati rispettivamente:

uno da Federlombarda;

uno da API lombarda;

tre dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

uno d'intesa fra le centrali cooperative a livello regionale;

h) il presidente dell'IReR o suo delegato;

i) il presidente del Cestec o suo delegato;

l) il presidente della Finlombarda o suo delegato.

2. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

3. La consulta ha sede presso la Regione e, per la segreteria ed il suo funzionamento, si avvale di personale messo a disposizione dalla presidenza della giunta regionale.

4. Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale spetta il trattamento ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Titolo II

SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI

Art. 5.
Contratti di ricerca sperimentale

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, punto a), è assegnato al Cestec S.p.a. il compito di stipulare, con società ed istituti specializzati, contratti finalizzati a sviluppare la sperimentazione e l'applicazione industriale dei risultati di ricerche su specifica richiesta delle imprese interessate, le quali concorrono al finanziamento del contratto.

2. Al Cestec è affidato il compito di valutare la qualità dei programmi di ricerca e sperimentazione e di effettuare il controllo tecnico sull'attuazione in vista dell'erogazione dei contributi di cui ai successivi commi.

3. La giunta regionale con proprio atto deliberativo autorizza il Cestec a stipulare i contratti di ricerca sperimentale di cui al presente articolo e dispone l'assegnazione dei contributi relativi.

4. Il contributo regionale è commisurato al costo del programma previsto dal contratto e non può superare la misura del 40% di tale costo. Tale contributo, comunque, dovrà essere contenuto entro il limite massimo di lire trecento milioni per contratto.

Art. 6.
Progetti innovativi

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della Finlombarda S.p.a. un contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzarsi per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi di cui al precedente art. 2, lettera b).

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con la Finlombarda S.p.a. un'apposita convenzione per la disciplina del finanziamento di cui al comma precedente che non potrà comunque superare il 50 per cento dell'investimento complessivo.

3. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo le imprese interessate all'utilizzazione dei risultati dei progetti di ricerca sperimentale realizzati o acquisiti in materia autonoma o nell'ambito dei contratti di ricerca sperimentale di cui al precedente art. 5.

4. L'istruttoria tecnica dei progetti da finanziare sarà effettuata dal Cestec che esprimerà parere vincolante circa la loro ammissibilità.

5. Il finanziamento di cui al presente articolo potrà essere assistito da garanzie prestate dalla Federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4.

Art. 7.
Elementi e caratteristiche essenziali dei contratti di ricerca sperimentale e dei progetti innovativi

1. I contratti di ricerca sperimentale ed i progetti innovativi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 devono necessariamente contenere:

a) la specificazione dei temi e degli obiettivi della ricerca e/o delle applicazioni innovative;

b) il piano operativo dettagliato delle fasi di lavoro previste;

c) il piano finanziario, con la specificazione delle risorse impiegate complessivamente nell'operazione e con la definizione dettagliata della ripartizione degli oneri tra i vari soggetti o enti, a qualunque titolo, interessati;

d) la definizione dei rapporti relativi alla proprietà delle licenze o dei brevetti, nonché le modalità di un'eventuale diffusione dei risultati;

e) le condizioni per l'eventuale rescissione anticipata del contratto e l'indicazione del foro competente a dirimere eventuali controversie.

Art. 8.
Promozione degli interventi e formazione per l'innovazione

1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Cestec provvede:

a) a promuovere ed a sollecitare l'interesse delle imprese singole o associate alle iniziative previste dalla presente legge;

b) ad assicurare ampia diffusione delle notizie relative alle iniziative previste dalla presente legge, fatto salvo il diritto alle proprietà industriali delle imprese;

c) ad incentivare l'organizzazione della domanda da parte delle imprese, privilegiando le forme associative costituite dalle imprese minori.

2. Il Cestec provvede ad attuare opportuni interventi di formazione ed assistenza organizzativa e direzionale finalizzati all'acquisizione ed applicazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative nelle imprese minori anche avvalendosi delle strutture operanti nel sistema regionale della formazione professionale.

3. A favore di iniziative mutualistiche fra imprese minori vengono raddoppiati i limiti massimi di intervento del contributo regionale per i contratti di ricerca e del finanziamento per i progetti innovativi.

Art. 9.
Criteri di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al consiglio regionale una proposta di deliberazione relativa ai criteri ed alle procedure per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo a:

a) le modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti e delle richieste di contributo da parte dei soggetti interessati;

b) l'operatività delle società a partecipazione regionale;

c) l'operatività della consulta di cui alla presente legge.

Art. 10.
Norma finanziaria

1. E' autorizzata per il 1985:

a) la spesa di lire 1.000 milioni per le finalità previste dal precedente art. 5;

b) la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità previste dal precedente art. 6;

c) la spesa di lire 200 milioni per le finalità previste dal precedente art. 8.

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 3.200 milioni per il 1985 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio 1985, parte II, ambito 3, settore 4, obiettivo 2, progetto 1, sono istituiti:

a) il cap. 2.3.4.2.1.2039 «Contributi al Cestec S.p.a. per la stipula di contratti di ricerca sperimentale con società e istituti specializzati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

b) il cap. 2.3.4.2.1.2040 « Contributo straordinario alla Finlombarda S.p.a. per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

c) il cap. 2.3.4.2.1.2041 « Contributo al Cestec S.p.a. per la promozione di interventi e per la formazione dell'innovazione nel sistema delle imprese minori » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Art. 11.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 22602/5547).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 35.

Contributo regionale a favore della iniziativa denominata « Affinità elettive ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'organizzazione e l'allestimento della manifestazione « Le affinità elettive » che sarà attuata nel corso dell'anno 1985 da parte dell'Ente comunale del mobile di Lissone in collaborazione con la Triennale di Milano, la giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Lissone — in via straordinaria — un contributo di lire 100 milioni.

2. La richiesta del contributo dovrà essere presentata dal sindaco del comune di Lissone, su istanza del presidente dello Ente comunale del mobile di Lissone, controfirmata dal presidente della Triennale di Milano, al presidente della giunta regionale, prima della apertura della manifestazione e dovrà essere corredata dal piano finanziario delle spese sostenute.

3. Il contributo sarà liquidato con decreto del presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato, intestando il mandato al tesoriere del comune di Lissone.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 100 milioni al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari importo della somma stanziata al cap. 1.1.6.4.1.370 « Spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 22702/5544).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 36.

Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di assicurare il migliore utilizzo del territorio montano per la pratica dello sport della neve, con la presente legge, disciplina le piste per la pratica dello sci in Lombardia.

2. Si intende per pista attrezzata, agli effetti della presente legge, un'area innevata destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale con apposito provvedimento, emanato in ottemperanza alla presente legge.

3. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'art. 56, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Art. 2.

Caratteristiche delle piste

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza, le piste vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica — ivi compresi gli strumenti tecnici idonei alla sicurezza degli sciatori — secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti da definirsi nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

Art. 3.

Procedure per l'individuazione delle aree sciabili

1. L'individuazione delle aree sciabili viene in ogni caso disposta nel piano territoriale di coordinamento previsto dallo art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché per quanto previsto negli specifici piani di intervento programmatico delle aree definite nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento di livello sub-regionale.

2. Nelle aree protette la realizzazione di piste è consentita salvo quanto diversamente disposto dal piano territoriale di ciascuna area.

3. L'avvenuta individuazione della destinazione d'uso delle aree in «aree sciabili» nell'ambito degli strumenti urbanistici di cui al precedente primo comma corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.

Art. 4.

Piano programmatico di intervento

1. Al fine della predisposizione del piano di interventi, le comunità montane, nel rispetto dei singoli piani regolatori dei comuni interessati, individuano gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche.

2. Entro il mese di aprile dell'anno precedente la scadenza del triennio, le comunità montane, sulla scorta delle richieste pervenute e di concerto con tutti i comuni interessati, predispongono il piano degli interventi che si intendono realizzare nel triennio successivo.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base del parere tecnico vincolante espresso dal comitato consultivo di cui al successivo art. 5, approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente la scadenza del triennio, il piano generale degli interventi.

Art. 5.

Comitato consultivo per le piste di sci

1. Presso il competente settore della giunta regionale è costituito un comitato consultivo per le piste di sci il quale esprime parere tecnico vincolante sui piani di intervento presentati dalle singole comunità montane.

2. Tale comitato è presieduto dall'assessore al turismo o da un suo delegato ed è composto dai funzionari responsabili degli uffici competenti dei seguenti settori:

a) commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero;

b) trasporti e viabilità;

c) ambiente ed ecologia;

d) agricoltura e foreste;

e) presidenza - servizio dei piani e programmi infraregionali.

3. In relazione ai temi discussi fanno parte del comitato i presidenti delle comunità montane interessate.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale del settore turismo con qualifica funzionale non inferiore alla settima qualifica prevista dalla legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

Art. 6.

Autorizzazione all'apprestamento ed all'apertura al pubblico delle piste

1. Ciascuna comunità montana competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'apprestamento delle singole piste comprese nel piano regionale di cui al precedente art. 4.

2. L'apertura al pubblico di una pista attrezzata è condizionata altresì al riconoscimento ufficiale della stessa.

3. A tal uopo ultimati i lavori di apprestamento della pista, il soggetto interessato deve comunicare alla comunità montana il completamento dell'opera.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il presidente della comunità montana deve pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento che — se accolta — determina l'iscrizione della pista nell'elenco ufficiale istituito e conservato presso la medesima comunità montana.

5. La comunità montana a richiesta degli interessati o d'ufficio può disporre periodiche revisioni delle piste e prescrive, sentito il comitato di cui al precedente art. 5, la cancellazione dall'elenco di quelle piste che non abbiano più i requisiti prescritti dalla presente legge.

6. Copia dell'elenco ufficiale di cui al precedente quarto comma e delle eventuali modifiche ed aggiornamenti deve essere trasmessa dalla comunità montana alla giunta regionale - settore commercio, turismo, sport.

Art. 7.

Assicurazione R.C.

1. L'esercente la pista dovrà stipulare un contratto di assicurazione per qualsiasi danno che potesse derivare agli utenti della pista stessa.

2. Tale contratto di assicurazione dovrà essere esibito alla comunità montana all'atto del riconoscimento della pista.

Art. 8.

Commissione tecnica per le piste di sci

1. E' costituita presso ogni comunità montana una commissione tecnica quale organo consultivo per l'attuazione della presente legge.

2. Della commissione, presieduta dal presidente della comunità montana o da un suo delegato, fanno parte:

a) un dipendente dell'Ente provinciale del turismo competente per territorio;

b) un rappresentante esperto designato dalla Asso funivie lombarde (aderente alla FENIT);

c) un rappresentante dei maestri di sci designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

d) un rappresentante delle guide alpine designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

e) un funzionario dell'ispettorato delle foreste;

f) un geologo designato dalla comunità montana.

3. Gli enti sopra indicati, in sede di designazione dei loro delegati potranno designare anche loro sostituti.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della comunità montana indicato dal presidente.

5. In relazione ai temi discussi la commissione consulterà i rappresentanti dei comuni interessati ed i titolari degli impianti servibili dalla pista.

6. I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della comunità montana.

7. La commissione tecnica è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza di voti.

Art. 9.

Servizio piste e soccorso

1. Per la manutenzione delle piste da sci nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.

Art. 10.

Sanzioni amministrative e vigilanza

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque appresti o gestisca una pista da sci senza l'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni;

b) chiunque gestisca una pista senza aver provveduto all'istituzione del servizio piste e soccorso di cui all'art. 9 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni;

c) chiunque, nella gestione di una pista, non ottemperi alle prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni;

d) chiunque, nell'esercizio della pratica dello sci, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica posta sulle aree sciabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 150.000.

2. Per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, e successive modifiche.

3. Le funzioni sanzionatorie previste dalla presente legge sono esercitate dalle comunità montane che possono avvalersi anche degli organismi ed agenti dello Stato operanti nella Regione.

4. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati dal settore competente in materia, muniti di appositi documenti di riconoscimento abilitanti.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le piste riconosciute ai sensi della legge regionale 12 giugno 1975, n. 81, e successive modificazioni, sono autorizzate all'esercizio previo riscontro da parte della comunità montana competente con i criteri di classificazione previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. A tal uopo i titolari delle piste di cui al primo comma devono presentare istanza alla predetta comunità montana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le richieste di autorizzazione all'esercizio delle piste esistenti già inoltrate alle comunità montane ai sensi della precedente normativa ed in fase istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ritenute valide e sono esaminate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 12.

Regolamento d'attuazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva un apposito regolamento d'attuazione con cui verranno determinate modalità e procedure in applicazione alla presente legge.

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 13.

Opere finanziabili

1. Ai fini dello sviluppo delle attività di interesse sportivo nelle zone montane e della riqualificazione ed ammodernamento delle piste da sci, la Regione concede contributi in conto capitale a favore degli interventi finalizzati all'apprestamento, migliorie ed adeguamento di piste.

Art. 14.

Beneficiari dei contributi

1. Possono fruire dei contributi previsti dall'art. 13 della presente legge operatori pubblici e privati.

Art. 15.

Misura del contributo

1. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 30 % della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali e statali.

Art. 16.

Domande di contributo

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione di contributi devono essere presentate alla comunità montana competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate dei seguenti documenti:

progetto di massima;

piano finanziario dell'opera;

relazione tecnica;

atto notarile od equipollente da cui risulti l'impegno del soggetto beneficiario del contributo regionale alla regolare apertura al pubblico della pista per almeno cinque anni.

2. I presidenti delle comunità montane trasmettono il programma e le richieste di contributi deliberati dai rispettivi consigli direttivi, alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

3. A tal uopo le comunità montane nell'inviare alla giunta regionale i programmi e le richieste di contributi di cui al precedente comma, daranno specifica priorità nella elencazione degli eventuali beneficiari a coloro che intendono, in applicazione alla presente legge, adeguare o migliorare le piste già esistenti.

Art. 17.

Erogazione dei contributi

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 13, a favore delle singole comunità montane.

2. Le comunità montane erogano ai soggetti beneficiari i contributi assegnati nel piano di riparto di cui al precedente primo comma, contestualmente al rilascio del provvedimento con cui si autorizza l'apertura all'esercizio delle piste.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai titolari delle piste riconosciute ai sensi della legge 12 giugno 1975, n. 81, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi nella misura e con le modalità previste dalla presente legge, a fronte delle spese sostenute per l'adeguamento delle stesse.

2. A tal fine le domande di contributo dovranno essere presentate direttamente alla giunta regionale - settore turismo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla documentazione probante l'effettuazione dei lavori prescritti dalla competente comunità montana per l'ottenimento del riconoscimento.

3. La giunta regionale, sulla base delle domande presentate, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, il piano di riparto dei contributi.

4. L'erogazione del contributo avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 19.

Abrogazione

1. Le leggi regionali 12 giugno 1975, n. 81, 7 giugno 1980, n. 88, 5 aprile 1983, n. 24, 30 gennaio 1984, n. 4 e l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, sono abrogati.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 21.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 21402/5579).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **37.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1983, n. 39, relativa alla disciplina delle attività professionali delle agenzie di viaggio.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Cauzione

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 2. La cauzione è versata alla Regione, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione ed è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio dell'impresa.

I titoli validi per il riconoscimento della cauzione oltre ai contanti sono:

titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

titoli al portatore;

certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Lo svincolo della cauzione non può essere concesso prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, su richiesta dell'interessato ».

Art. 2.
Assicurazione

1. L'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Le agenzie di viaggio di cui al precedente art. 2 sono tenute a stipulare — entro dieci giorni dalla data di comunicazione del rilascio della autorizzazione — polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, riguardante la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) ».

Art. 3.
Esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione giudicatrice è nominata annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, ed è così composta:

a) assessore al commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero, o un suo delegato, che la presiede;

b) un dirigente del settore commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero;

c) un docente universitario di economia del turismo;

d) un docente universitario di tecnica aziendale;

e) uno o più docenti di lingue straniere, oggetto d'esame;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dei direttori di agenzia di viaggio, designato dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale di qualifica non inferiore alla settima qualifica funzionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 ».

Art. 4.
Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 21402/5545).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **38.**

Determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti per l'anno 1984 e di quelli provvisori per l'anno 1985 per i servizi di trasporto pubblico locale di persone.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge determina per i servizi di trasporto pubblico locale di persone per l'anno 1984 i costi standard e i ricavi presunti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62.

Art. 2.

1. Per gli enti e le imprese erogatrici di servizi le cui percorrenze per l'anno 1984 ammesse a contributo alla data del 31 dicembre 1984 sono superiori a settecentocinquantamila vetture/km i costi sono determinati come segue:

A) *Costo del personale per autobus e filobus*:

1) Costo base per vettura/chilometro, considerando zero l'anzianità media aziendale di servizio degli addetti; 1,40 il rapporto aziendale addetti per autobus o filobus; km/h 40 la velocità commerciale di linea: L. 1.200.

2) Correttivo in positivo dell'1 % sul costo base, per ciascun anno o frazione di anno, per anzianità media aziendale di servizio al 31 dicembre 1983, con escursione massima del 12 %.

L'anzianità di servizio si determina dividendo l'anzianità complessiva maturata dal personale che ha prestato servizio durante l'anno 1983 per la media del personale presente nell'anno medesimo.

3) Correttivo in positivo o negativo delle seguenti percentuali sul costo, risultante dopo l'applicazione del correttivo di cui al punto 2), per ogni punto centesimale di variazione del rapporto addetti/autobus o filobus rispetto al valore di 1,40, considerando il numero di addetti quale media aziendale delle presenze a libro paga nell'anno 1983 e gli autobus o filobus in dotazione ed in esercizio all'azienda al 31 dicembre 1983, con escursione massima dell'80 % (corrispondente al valore 4 del rapporto addetti/bus). Le percentuali di variazione si determinano in base alle seguenti funzioni, dove y rappresenta la percentuale e x il rapporto addetti/bus, negli intervalli sottoindicati:

per $x \leq 1{,}40$	$y = (25x - 35)$
per $1{,}40 \leq x \leq 2{,}20$	$y = (50x - 70)$
per $2{,}20 \leq x \leq 3{,}60$	$y = (10x + 18)$
per $3{,}60 \leq x \leq 4$	$y = (65x - 180)$

4) Correttivo in positivo del 13,5% sul costo come sopra determinato, per le autolinee di montagna, considerando tali quelle di cui all'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62, nonché per la rete metropolitana milanese « su gomma » presa nel suo complesso.

5) Correttivo in positivo o negativo per ogni chilometro o frazione di km di variazione della velocità commerciale delle autolinee, oppure della rete per i servizi urbani e delle aree metropolitane, rispetto al valore base di km 40/h, da calcolarsi sul totale del costo risultante dopo le quattro parametrazioni precedenti, applicando i coefficienti di cui alla tabella seguente:

CORRETTIVO VELOCITÀ COMMERCIALE

km/h		+/— per cento
—		—
fino a 10		+ 20,0
oltre 10	fino a 11	+ 19,0
oltre 11	fino a 12	+ 18,0
oltre 12	fino a 13	+ 17,0
oltre 13	fino a 14	+ 16,0
oltre 14	fino a 15	+ 15,0
oltre 15	fino a 16	+ 14,0
oltre 16	fino a 17	+ 13,0
oltre 17	fino a 18	+ 12,0
oltre 18	fino a 19	+ 11,0
oltre 19	fino a 20	+ 10,0
oltre 20	fino a 21	+ 9,5
oltre 21	fino a 22	+ 9,0
oltre 22	fino a 23	+ 8,5
oltre 23	fino a 24	+ 8,0
oltre 24	fino a 25	+ 7,5
oltre 25	fino a 26	+ 7,0
oltre 26	fino a 27	+ 6,5
oltre 27	fino a 28	+ 6,0
oltre 28	fino a 29	+ 5,5
oltre 29	fino a 30	+ 5,0
oltre 30	fino a 31	+ 4,5
oltre 31	fino a 32	+ 4,0
oltre 32	fino a 33	+ 3,5
oltre 33	fino a 34	+ 3,0
oltre 34	fino a 35	+ 2,5
oltre 35	fino a 36	+ 2,0
oltre 36	fino a 37	+ 1,5
oltre 37	fino a 38	+ 1,0
oltre 38	fino a 39	+ 0,5
oltre 39	fino a 40	0,0
oltre 40	fino a 41	— 1
oltre 41	fino a 42	— 2
oltre 42	fino a 43	— 3
oltre 43	fino a 44	— 4
oltre 44	fino a 45	— 5
oltre 45	fino a 46	— 6
oltre 46	fino a 47	— 7
oltre 47	fino a 48	— 8
oltre 48	fino a 49	— 9
oltre 49	fino a 50	— 10
oltre 50	fino a 51	— 11
oltre 51	fino a 52	— 12
oltre 52	fino a 53	— 13
oltre 53	fino a 54	— 14
oltre 54	fino a 55	— 15
oltre 55	fino a 56	— 16
oltre 56	fino a 57	— 17
oltre 57	fino a 58	— 18
oltre 58	fino a 59	— 19
oltre 59	fino a 60	— 20
oltre 60		— 20

B) *Costo dei consumi tecnici per autobus e filobus*:

Lunghezza dei veicoli	Veicoli interurbani L./km	Veicoli suburbani L./km	Veicoli urbani L./km
—	—	—	—
Fino a m 8,00	240	260	280
Da m 8,01 a m 12,00	310	340	370
Oltre m 12,00	400	425	450
Rete metropolitana milanese su gomma	750	750	750

Per le linee considerate di montagna i costi sopraindicati vengono incrementati del 20%.

Per le aziende che utilizzano vari tipi di veicoli si fa riferimento alla media ponderata aziendale dei costi standard per i consumi tecnici sopracitati in relazione agli scaglioni di lunghezza degli autobus e dei filobus impiegati nonché in relazione al tipo di autobus e filobus.

C) *Ammortamento autobus e filobus* (*compreso leasing*):

Lunghezza dei veicoli	Linee di pianura e reti urbane L./km
—	—
Fino a m 8,00	150
Da m 8,01 a m 12,00	225
Oltre m 12,00	340

Per le linee considerate di montagna e per la rete metropolitana milanese i costi sopraindicati vengono incrementati del 25%.

Per le aziende che utilizzano vari tipi di veicoli si fa riferimento alla media ponderata aziendale dei costi standard per l'ammortamento autobus e filobus (compreso leasing) in relazione agli scaglioni di lunghezza degli autobus e dei filobus impiegati.

D) *Spese generali, imposte, tasse ed oneri finanziari*:

Comprendendo in tale voce anche le spese per tutti gli altri ammortamenti e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei fabbricati ed in relazione alle percorrenze chilometriche complessive annue aziendali ammesse a contributo alla data del 31 dicembre 1984, sulla somma dei costi di cui alle lettere A), B), C), precedenti, si conteggiano nelle seguenti percentuali:

7% da km 750.001 a km 1.500.000

9% da km 1.500.001 a km 3.500.000

11% da km 3.500.001 a km 8.000.000

12% da km 8.000.001 a km 10.000.000

13% da km 10.000.001 a km 20.000.000

17% da km 20.000.001 a km 40.000.000

21% oltre km 40.000.000.

E) *Inscindibilità dei singoli componenti*:

I costi standard per pubblici servizi di trasporto su gomma determinati ai fini del calcolo dei contributi erogabili ad ogni azienda, ai sensi delle precedenti lettere A), B), C) e D), non possono essere scissi nelle loro varie componenti.

Art. 3.

1. Per gli enti e le imprese erogatrici di servizi le cui percorrenze per l'anno 1984 ammesse a contributo alla data del 31 dicembre 1984 sono uguali o inferiori a settecentocinquantamila vetture/km i costi sono determinati come segue:

1) Costo base per vettura/chilometro in rapporto alla percorrenza aziendale complessiva annuale ammessa a contributo, nonché alla velocità commerciale di linea o di rete urbana considerata in 40 km/h:

Percorrenza annua Tipo di servizio	Fino a km 110.000	Da km 110.001 a km 300.000	Da km 300.001 a km 750.000
—	—	—	—
Autolinee interurbane di pianura	1.600	1.700	1.800
Autolinee interurbane di montagna e reti urbane	1.800	1.900	2.000

2) Correttivo in positivo o negativo del costo base suddetto per ogni chilometro o frazione di chilometro di variazione della velocità commerciale delle autolinee, oppure della rete per i servizi urbani, rispetto al valore base di km 40/h, da calcolarsi applicando i coefficienti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

1. Per i servizi di trasporto tranviari e di metropolitana i costi sono determinati come segue:

Voci di costo	Metropolitana	Tram
1) Per il costo del personale si fa riferimento ai contratti nazionali ed aziendali in vigore al 31 dicembre 1983 aggiornati con i punti di contingenza accertati per il 1984; per quanto riguarda il numero degli addetti si fa riferimento ai seguenti criteri:		
personale addetto al movimento ed alla manutenzione dei veicoli, nonché degli impianti di linea. Agenti di vettura disponibili per l'esercizio .	3,3	3,1
personale addetto al funzionamento delle stazioni, alla manutenzione delle gallerie e delle strutture di ricovero e manutenzione e degli impianti annessi e connessi. Agenti per km di rete	16,3	2,8
personale addetto alla programmazione e sicurezza d'esercizio ed ai servizi generali. Agenti ogni 100.000 km/vettura prodotti	2,1	2,4
Da quanto precede, ne derivano i seguenti oneri per personale per km/vettura	L. 3.180	L. 3.700
2) Consumi tecnici per la manutenzione dei veicoli degli impianti e dei fabbricati per km/vettura	L. 1.020	L. 800
3) Energia elettrica di trazione per km/vettura	L. 210	L. 130
4) Ammortamenti e leasing: per il 1984 il valore è determinato per km/vettura	L. 460	L. 260
5) Oneri finanziari: per il 1984 il valore è determinato per km/vettura . .	L. 830	L. 280
6) Spese generali: 6% sull'ammontare delle prime 5 voci	L. 342	L. 310
Totale .	L. 6.042	L. 5.480

2. I costi standard unitari come sopra determinati si riferiscono sia al servizio di metropolitana, sia all'intera rete urbana ed interurbana esercitata con i tram presa nel suo complesso. I totali dei costi standard unitari per pubblici servizi di trasporto su metropolitana e su tram non potranno essere scissi nelle loro varie componenti.

Art. 5.

1. Per le funicolari di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 2 gennaio 1982, n. 2, e per gli ascensori pubblici già assistiti dalle provvidenze di cui alla legge regionale 25 novembre 1982, n. 62, i costi sono determinati come segue:

Funicolari urbane: undici volte quello dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana esercitata dalla stessa azienda.

Funicolari extraurbane: otto volte quello dell'autobus/chilometro di montagna, valutando il costo del personale in L. 2.000 per chilometro virtuale e considerando i veicoli come interurbani di lunghezza oltre 12 metri per i consumi tecnici e gli ammortamenti, nonché il 14% per le spese generali.

Ascensori pubblici: dieci volte quello dell'autobus/chilometro risultante per la rete urbana esercitata dalle stesse aziende.

Art. 6.

1. Per le funivie di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2, i costi sono determinati come segue:

Sette volte il costo dell'autobus/chilometro di montagna valutando il costo del personale in L. 2.000 per chilometro virtuale e considerando il veicolo come interurbano di lunghezza oltre 12 metri per i consumi tecnici e gli ammortamenti, nonché il 14% per le spese generali.

Art. 7.

1. Per i servizi lacuali di linea sul lago d'Iseo i costi sono determinati come segue:

Costo base per una stazza lorda complessiva tra le 40 e le 50 tonnellate:

un quarto in più del costo dell'autobus/chilometro di pianura valutando il costo del personale in L. 1.800 per chilometro virtuale, e considerando il veicolo come interurbano di lunghezza oltre 12 metri per i consumi tecnici e gli ammortamenti, nonché il 10% per le spese generali.

2. Correttivo in positivo o in negativo del 15% del costo base, per ogni variazione entro le 10 tonnellate superiori o inferiori di stazza lorda complessiva.

Art. 8.

1. I ricavi presunti del traffico di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n 151, non possono essere comunque inferiori all'aliquota minima di copertura del costo di esercizio di cui all'apposito decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 1984 e sono determinati come previsto nei successivi articoli della presente legge.

Art. 9.

1. Per le autolinee interurbane i ricavi presunti del traffico sono determinati come segue:

Gli introiti del traffico effettivi da tariffa realizzati e dichiarati dalle aziende per l'anno 1983 incrementati del 20%.

Gli introiti del traffico complessivi di ciascuna azienda non possono essere ammessi in misura inferiore al 36% dei costi standard per il complesso delle linee di pianura e al 30% per il complesso delle linee di montagna nonché per la rete metropolitana milanese «su gomma», proporzionalmente determinati; tali percentuali vanno corrette in funzione del rapporto fra gli introiti per abbonamenti (Ip) e quelli totali da tariffa (It) riscontrato mediamente per l'azienda nell'anno 1983 e precisamente: il coefficiente percentuale risultato dalla determinazione proporzionale fra le linee di pianura e linee di montagna, va incrementato di 0,2 per ogni punto centesimale inferiore al rapporto Ip/It determinato nella misura media di 0,60 e va invece ridotto di 0,2 per ogni punto centesimale superiore a 0,60.

In ogni caso l'introito complessivo medio aziendale per vettura/km non potrà essere inferiore a:

a) L. 800 per le linee di pianura e L. 600 per le linee di montagna qualora il rapporto Ip/It sia inferiore a 0,60;

b) L. 700 per le linee di pianura e L. 550 per le linee di montagna qualora il rapporto Ip/It sia uguale o superiore a 0,60 ma inferiore a 0,80;

c) L. 600 per le linee di pianura e L. 500 per le linee di montagna qualora il rapporto Ip/It sia uguale o superiore a 0,80.

Nel caso di autolinea il cui esercizio ha avuto inizio durante l'anno 1984, l'introito da tariffa è quello indicato nel precedente terzo comma senza alcuna correzione.

Art. 10.

1. Per i servizi urbani di autolinee, filovie, tranvie e ferrovie metropolitane i ricavi presunti del traffico sono determinati come segue:

Gli introiti del traffico effettivi realizzati nel 1983 e dichiarati da ogni azienda, presa nel suo complesso, incrementati del 10%.

2. Gli introiti del traffico complessivi non potranno comunque essere ammessi in misura inferiore alle seguenti percentuali dei costi standard:

36% per i servizi in centri aventi fino a 100.000 abitanti;
32% per i servizi in centri aventi da 100.001 a 300.000 abitanti;
28% per i servizi in centri aventi oltre 300.000 abitanti.

Art. 11.

1. Per le funicolari, ascensori e funivie di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i ricavi presunti del traffico sono determinati come segue. Gli introiti del traffico effettivi realizzati nel 1983 e dichiarati dalle aziende, incrementati del 10 %.

2. Gli introiti del traffico complessivi non potranno comunque essere ammessi in misura inferiore a:

L. 12.500 per vettura/km per le funicolari urbane ed extraurbane;

L. 18.500 per cabina/km per gli ascensori;

L. 9.000 per cabina/km per le funivie.

Art. 12.

1. Per i servizi lacuali di linea per il lago d'Iseo di cui al precedente art. 7 i ricavi presunti del traffico sono determinati come segue:

Gli introiti del traffico effettivi realizzati nel 1983 e dichiarati dall'azienda, incrementati del 10%.

2. Gli introiti del traffico complessivi non potranno comunque essere ammessi in misura inferiore al 45% dei costi ammessi.

Art. 13.

1. Gli introiti determinati in applicazione dei precedenti articoli della presente legge vanno incrementati di una percentuale che tiene conto del rapporto aziendale ricavi/costi, determinata in base alle seguenti funzioni, dove y rappresenta la percentuale di incremento del ricavo e x il rapporto ricavi/costi moltiplicato 100, negli intervalli sottoindicati:

per $x < 85$ $y = ax^4 - bx^3 + cx^2 - dx + e$

$$\text{dove } a = \frac{3{,}60043112}{10^7} \qquad b = \frac{9{,}30511511}{10^5}$$

$$c = \frac{9{,}05339951}{10^3} \qquad d = 0{,}41249775$$

$$e = 8{,}08580313$$

per $85 \leq x \leq 100$ $y = 0{,}08374314 - 0{,}005582876\ (x - 85)$

Art. 14.

1. I servizi lacuali sul lago d'Iseo gestiti dalla Gestione governativa laghi sono disciplinati sulla base della convenzione in atto tra la regione Lombardia e il Ministero dei trasporti.

Art. 15.

1. Le norme per l'applicazione dei costi standardizzati e dei ricavi presunti di cui alla presente legge nonché il piano di assegnazione dei contributi sono quelli indicati negli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 16.

1. Per l'anno 1985 ed in via provvisoria i costi standardizzati e i ricavi presunti sono determinati incrementando rispettivamente del 7% quelli dell'anno 1984.

2. I ricavi presunti sono determinati comunque in misura non inferiore all'aliquota minima stabilita per l'anno 1985 dal decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 1984.

Art. 17.

1. La misura percentuale di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 62, è variata, con decorrenza 1° gennaio 1984, da 1,50 per mille a 2 per mille.

Art. 18.

1. Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 hanno conseguito gli incrementi di produttività previsti dal contratto nazionale di lavoro e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale per i trasporti è corrisposto, a norma del nono e decimo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, un contributo integrativo nella misura non superiore al 10 % della quota ordinaria assegnata per il 1984 corrispondente a L. 58.980.224.105.

2. L'assegnazione del contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttività.

Art. 19.
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 18, si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 1.4.2.5.1.1446 « Quota del fondo nazionale trasporti spettante alla regione per l'assegnazione di mezzi finanziari agli enti e alle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone — contributi di esercizio — » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente art. 18 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni.

(*Omissis*).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 21502/5561).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. 39.
Provvidenze straordinarie a favore dei consorzi tra cooperative di consumo, cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio ed il turismo, a valere sulla legge regionale 6 luglio 1981, n. 36.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La regione Lombardia interviene in via straordinaria a favore dei consorzi tra cooperative di consumo, cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio ed il turismo, con la concessione di contributi straordinari sugli interventi a breve termine per i danni subiti dagli operatori commerciali e turistici in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 1985, ai sensi della legge regionale n. 36/81 secondo i termini e le modalità di cui ai seguenti articoli.

2. Le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo sono destinate alla ricostruzione delle strutture, riattivazione degli impianti e ricostituzione delle dotazioni necessarie per l'esercizio delle attività commerciali e turistiche.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono quelli individuati dall'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 « Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo ».

Art. 3.

Misura del contributo

1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nella misura massima del 30%, riconosciuta ammissibile, del programma specifico degli interventi da eseguire a favore dei propri soci.

2. I contributi di cui al precedente comma sono cumulabili con gli analoghi contributi di credito, previsti da altre leggi regionali o statali, in precedenza stipulati ed in corso di ammortamento.

Art. 4.

Domande di contributo

1. Le domande volte all'ottenimento dei contributi straordinari devono essere presentate alla giunta regionale - settore commercio e turismo, dai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con allegata la documentazione prevista all'art. 8, secondo e terzo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale n. 36/81, integrate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciato in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai danni subiti dagli associati ed altresì corredate dai seguenti documenti:

programma specifico degli interventi da eseguire a favore dei propri associati destinati alle finalità di cui al secondo comma del precedente art. 1;

impegno sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari a presentare il resoconto tecnico-finanziario circa le agevolazioni concesse e sui finanziamenti garantiti in base alle provvidenze messe a disposizione della presente legge.

Art. 5.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, sulla base delle domande presentate, approva un piano di riparto di concessione dei contributi ripartendoli tra i soggetti beneficiari.

2. L'erogazione del contributo avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, a presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del resoconto tecnico-finanziario circa le agevolazioni concesse ai singoli associati e sui finanziamenti garantiti in base alle provvidenze messe a disposizione dalla presente legge.

Art. 6.

Vigilanza ed ispezioni

1. I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti a consentire gli accertamenti e le ispezioni di esperti degli organi regionali, al fine di acquisire elementi utili sulla concessione o sulla erogazione dei contributi regionali.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata per il 1985 la concessione dei contributi in conto capitale di lire 1.500 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere di lire 1.500 milioni per il 1985 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.1.5.1.735 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 3, settore 6, obiettivo 1, progetto 1, è istituito il cap. 2.3.6.1.1.2043 « Contributi straordinari in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio ed il turismo per la riattivazione degli impianti, per la ricostruzione delle strutture e la ricostituzione delle dotazioni per l'esercizio delle attività commerciali e turistiche in conseguenza dei danni subiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 1985 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

Art. 8.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 aprile 1985, prot. n. 22602/5580*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **40.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 37 « Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 37, è abrogato e sostituito dal seguente:

Autorizzazione ai conferimenti. — 1. La regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, interviene con propri conferimenti nel finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per credito alle imprese artigiane.

2. I conferimenti regionali possono essere altresì finalizzati alla concessione di contributi in conto canoni di operazioni di locazione finanziaria, assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a mente dell'art. 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240.

3. I conferimenti sono effettuati con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore all'industria ed artigianato, se delegato.

Art. 2.

1. L'ultima parte del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 37, dopo la lettera *b*), è modificata come segue: « sono destinati al sovvenzionamento con contributi in conto interessi e in conto canoni, a pari condizioni, della quota di operazioni di credito e di locazione finanziaria eccedente i limiti massimi della Cassa medesima ».

2. Il secondo comma dello stesso art. 2 è soppresso.

3. Sempre all'art. 2 sono aggiunti i seguenti due commi:

« 2. Alle agevolazioni considerate nel presente articolo possono accedere i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra le imprese artigiane indicate al precedente comma, purché regolarmente registrate nella separata sezione dell'albo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1956, n. 1202.

3. Il limite massimo delle agevolazioni è quello fissato dalle vigenti disposizioni statali ».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 37, è modificato come appresso:

Finalità dei conferimenti. — 1. I conferimenti sono finalizzati a sostenere:

1) le attività produttive localizzate nelle zone meno sviluppate o montane, sempre che le stesse realizzino un aumento dell'occupazione, ovvero miglioramenti nella produzione o nell'assetto tecnico strutturale, fatti salvi i livelli occupazionali esistenti;

2) le attività produttive interessate a processi di riconversione;

3) le attività che concorrono al recupero ed alla rivitalizzazione dei centri storici urbani.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 3-*bis* - *Provvedimenti consiliari.* — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale formulata sentito il comitato di cui al successivo art. 6, approva gli indirizzi ed i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali, con particolare riguardo per le priorità da riconoscere a particolari situazioni territoriali e settoriali, e delibera ogni altro provvedimento generale in materia di credito agevolato a medio termine e di locazione finanziaria agevolata, nei limiti della competenza regionale come stabilita dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

1. All'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 37, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti due commi:

« 4. Analoghi benefici possono essere accordati ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, considerati al secondo comma del precedente art. 2.

5. La fidejussione regionale può essere rilasciata, a domanda, alle imprese artigiane che intraprendono operazioni di credito a medio e lungo termine con il Mediocredito lombardo nonché con la sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 35, comma nono e decimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ».

2. Dopo l'attuale quarto comma dell'art. 4 è inserito il seguente comma:

« 7. A domanda dell'istituto di credito finanziatore la giunta regionale, od ove ricorrano validi motivi d'opportunità, può tuttavia autorizzare lo stesso a sistemare le posizioni in sofferenza coperte dalla fidejussione regionale, mediante transazione giudiziarie ed extragiudiziarie ».

3. Sempre all'art. 4 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« 9. In sede di approvazione degli indirizzi e dei criteri di cui al precedente art. 3-*bis* il consiglio regionale può estendere la concessione della fidejussione regionale, fissandone i limiti qualitativi e quantitativi, alle operazioni di locazione finanziaria considerate nella presente legge, nonché ai consorzi fidi costituiti fra imprese artigiane presentino i requisiti richiesti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 ».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'art. 6, la dizione « Al comitato tecnico consultivo, previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 » è modificato in: « Al comitato tecnico consultivo, previsto dall'art. 20 dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 ».

2. Al terzo comma dello stesso art. 6 la dizione « con la legge regionale 9 novembre 1974, n. 63 », è modificata in « con la legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 ».

3. Sempre all'art. 6, ultimo comma, è modificato come segue:

« 4. Il comitato di cui al presente articolo, nella sua attività, si avvale delle commissioni provinciali per l'artigianato integrate ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48. Il comitato tecnico previsto al primo comma del presente articolo ogni sei mesi, a partire dal suo insediamento, presenta al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta ».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 7 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985, *prot. n.* 22602/5562).

(3003)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 88.000**
	semestrale	**L. 48.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	**L. 119.000**
	semestrale	**L. 66.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	**L. 114.000**
	semestrale	**L. 63.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	**L. 101.000**
	semestrale	**L. 56.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli *indici mensili*, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	**L. 196.000**
	semestrale	**L. 110.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	**L. 36.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato ai concorsi ed alle specialità medicinali	**L. 33.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	**L. 500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 39.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 21.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.100**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.400**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 1.000**	**1.300**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.400**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 77.000**
Abbonamento semestrale	**L. 42.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 500**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221